

Corte Costituzionale “à la carte”. Ovvero citazioni e interpretazioni discutibili della sentenza Corte Cost. 7 luglio 2016, n. 162

Ogni tanto, le Compagnie d'Assicurazione riescono ancora a stupirmi.

Leggete, per favore, questa breve comunicazione della signora Zurich. Non fatevi sfuggire anche la dicitura in basso a destra, con tanto di simbolo della bandiera a scacchi: capolavoro assoluto.

Permettetemi ora un passo indietro. Appartengo alla categoria di coloro che continuano a richiedere sistematicamente il risarcimento dei danni alla Compagnia del danneggiante, senza avvalermi della procedura introdotta dall'art. 149 c.d.a. Ebbene, con lo stesso orgoglio che provavo da bambino quando riuscivo a completare la raccolta delle figurine dei calciatori, posso affermare di possedere la collezione completa delle lettere di rigetto da parte di tutte le Compagnie operanti in Italia, dalla Admiral alla Zurich. Con toni che vanno dal bonario/paterno al burbero/irritato, tutte le Compagnie mi rispondono che “devo” rivolgermi alla Compagnia del danneggiato, perché così stabilisce l'art. 149. E la sentenza della Corte Costituzionale n. 180/2009, che ha sancito la facoltatività del risarcimento diretto? E' stata cancellata? È scaduta? Me la sono sognata e in realtà non è mai esistita? E, soprattutto, è legittimo che mi si neghi di esercitare una facoltà espressamente riconosciutami dalla Corte Costituzionale?

Pronto, Ivass? C'è nessuno? Mi sentite?

Ma torniamo alla negoziazione assistita. Davvero la Corte Costituzionale ha affermato ciò che sostiene la signora Zurich? Assolutamente no.

Vediamo come sono andate le cose. Un Giudice di Pace (di buon senso) chiede alla Corte – sintetizzo all'osso – se sia legittimo costringere il danneggiato a esperire due distinti procedimenti stragiudiziali (la “messa in mora” disciplinata dal Codice delle Assicurazioni e la negoziazione assistita), prima di potersi rivolgere alla Magistratura.

La Corte risponde così (cito dalla massima ufficiale della sentenza n. 162/2016): *“Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., nella parte in cui - imponendo a chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti di invitare, tramite il suo avvocato, l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita - sottopone la procedibilità della domanda giudiziale all'esperimento del procedimento di negoziazione assistita. Quest'ultima non costituisce un mero doppione della messa in mora di cui agli artt. 145, 148 e 149 del D.Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni*

private) perché le norme del codice e quella scrutinata, lungi dal sovrapporsi inutilmente, hanno contenuto e assolvono funzioni diverse e, utilmente, complementari. Le prime delineano un meccanismo di messa in mora della compagnia assicuratrice, con la presentazione di una circostanziata richiesta risarcitoria, la cui ratio è rafforzare le possibilità di difesa del danneggiato in una fase stragiudiziale che si svolge direttamente tra le parti e che il legislatore ha previsto per consentire una tutela anticipata e soddisfattiva. Diversa, invece, è la finalità della negoziazione assistita introdotta dal d.l. n. 132 del 2014 e resa obbligatoria per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti. Essa presuppone che, nel contesto della procedura di messa in mora, l'offerta risarcitoria non sia stata ritenuta soddisfattiva dal danneggiato ovvero che non sia stata neppure formulata dall'assicuratore”.

Sempre secondo la Corte *“il meccanismo della negoziazione assistita riflette un ragionevole bilanciamento tra l'esigenza di tutela del danneggiato e quella (di interesse generale), che il differimento dell'accesso alla giurisdizione intende perseguire, di contenimento del contenzioso, anche in funzione degli obiettivi del giusto processo, per il profilo della ragionevole durata delle liti, oggettivamente pregiudicata dal volume eccessivo delle stesse”.*

In sostanza, siamo in presenza dell'ennesimo atto di genuflessione davanti a Madonna Deflazione del Contenzioso; la divinità nel cui nome tutto è permesso, l'astro, il motore immobile aristotelico attorno a cui ormai ruota tutto il sistema della giustizia.

In particolare, è permesso non spiegare perché proprio il risarcimento dei danni da circolazione debba essere sottoposto sia a una condizione di proponibilità (la messa in mora), sia a una condizione di procedibilità (la negoziazione assistita).

Com'è stato giustamente osservato nel commentare la sentenza¹, e come qualunque pratico del settore ben sa, *“anche volendo valorizzare la funzione che assolve la messa in mora nelle intenzioni della Corte Costituzionale, non ha senso costringere il danneggiato, in presenza di un'offerta ritenuta non soddisfattiva o non effettuata da parte dell'assicurazione, a promuovere anche un procedimento di negoziazione assistita il cui esito appare verosimilmente scontato”.*

“La Corte Costituzionale – rileva un'altra interprete - non ha preso in considerazione un aspetto fondamentale: lo strumento autonomo di risoluzione stragiudiziale della controversia porta ad un esito positivo, e quindi al raggiungimento di un accordo, solo se ed in quanto gli interessi sottostanti delle parti siano fra di loro compatibili, e si presentino in concreto come componibili. Appare quindi irragionevole l'imposizione dell'esperimento di due procedimenti di risoluzione stragiudiziale, poiché, se sussistono interessi tra loro compatibili, la controversia si risolverà

¹ Trinchi, Profili d'incostituzionalità della n.a. obbligatoria, in Riv. Dir. Proc., 2017,1,268.

*presumibilmente con un accordo, al quale le parti in lite giungeranno nella prima sede stragiudiziale, risultando decisamente improbabile che questo accada nella seconda*².

La Corte, inoltre, dimostra di ignorare le concrete modalità di svolgimento del procedimento disciplinato dal Codice delle Assicurazioni. Non è per nulla scontato che esso di svolga “direttamente fra le parti”. Se davvero il danneggiato fosse “solo”, il ragionamento svolto nella sentenza in commento potrebbe avere un senso; ma se il danneggiato si è rivolto a un avvocato, ovvero al soggetto abilitato ad assisterlo anche nella negoziazione assistita, che quest’ultima risulti un inutile doppione della “messa in mora” appare lampante. Le parti sono le stesse: l’assicurazione con i suoi tecnici da una parte, il danneggiato e il suo legale dall’altra; identica è la materia del contendere; identica è la documentazione probatoria. Se la “messa in mora” ha dato un certo risultato (ad esempio, il rigetto della richiesta risarcitoria), non si capisce per quale misteriosa ragione la negoziazione assistita dovrebbe avere un esito diverso. Nel Nuovo Testamento lo Spirito Santo è definito advocatus: è forse questo l’avvocato, anzi l’Avvocato, a cui pensavano il Legislatore e la Corte Costituzionale?

Effetti addirittura comici si raggiungono in caso di proposizione della domanda giudiziale senza aver avviato la negoziazione assistita. La Compagnia si costituisce in giudizio contestando tutto il contestabile (com’è suo diritto, ci mancherebbe) e concludendo per il rigetto della domanda e la condanna alle spese, ma il tutto è preceduto da una bella eccezione preliminare d’improcedibilità per il mancato espletamento della negoziazione assistita³. Ed alzi la mano chi ha definito una causa in corso dopo aver trasmesso un invito alla negoziazione assistita.

Se comunque la Corte Costituzionale ha affermato la necessità di esperire entrambi i procedimenti, resta aperta, contrariamente a quanto afferma Zurich, la questione di come ci si debba concretamente comportare nel caso in cui la medesima domanda sia soggetta a condizioni di procedibilità differenti, non essendo stata la Corte interrogata sul punto⁴.

In primo luogo, l’art. 3 del d.l. n. 132/2014 non prescrive alcuno specifico rapporto sequenziale fra il decorso dei termini di cui al Codice delle Assicurazioni e la procedura di negoziazione assistita⁵.

² Porto, Il problema della sovrapposizione tra condizioni di procedibilità. Brevi note sulla pronuncia della Corte Costituzionale n. 162/2016, in *Judicium.it*, 2016

³ Invito gli scettici a esaminare la formula di Comparsa di costituzione e risposta contenente l’eccezione di cui sopra e il rigetto della domanda, a disposizione dei fiduciari più pigri, presente sul portale *Ridare.it*.

⁴ Trinchi, op. cit.

⁵ Bona, *Negoziazione assistita e procedure liquidative r.c.a.: quando e come spedire l’invito formale?*, in *Ridare*, 2015, individua ben sette argomenti a sostegno della tesi che si possa spedire l’invito a stipulare la convenzione di n.a. contestualmente all’invio della richiesta di risarcimento: 1) assenza di preclusioni nella disciplina della n.a.; 2) conformità con la Direttiva 2009/103/CE e gli artt. 3, 24 e 111 Cost.; 3) conformità al principio dell’interpretazione ristretta delle condizioni di accesso alla giustizia; 4) compatibilità con gli obiettivi delle procedure liquidative; 5) corrispondenza con la ratio legis dell’obbligatorietà della n.a.; 6) conferma da parte del comma 5 dell’art. 3; 7) irrilevanza dell’uso del termine controversia.

Inoltre, com'è stato autorevolmente osservato⁶, per la soluzione del problema occorre far riferimento all'ultimo periodo inserito in sede di conversione dell'art. 3, comma 5, del d.l. n. 132/2014 secondo cui «*Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi*».

Con tale norma, si è voluto evitare che la proposizione della domanda giudiziale potesse subire eccessivi rallentamenti a causa della necessità di attendere, per il ricorso alla negoziazione assistita, che fossero prima decorsi i termini di procedibilità previsti da altre normative. Certo, è vero che l'art. 145 del Codice delle assicurazioni contempla un condizione di proponibilità e non di procedibilità⁷. Ma sembra agevole obiettare che la proponibilità “contiene” la procedibilità, cioè è anche una condizione di procedibilità⁸ e che, in presenza della medesima ratio, la soluzione della contestuale decorrenza dei termini debba ritenersi applicabile anche per il caso di risarcimento di danni da circolazione⁹.

Ovvero, in caso di doppio “filtro”, come quello in materia di danni da circolazione, tutti i termini previsti cominciano a decorrere congiuntamente. Ne discende: a) che non è necessario esperire prima un procedimento e poi, in caso di fallimento, l'altro (il termine di trenta giorni previsto per la negoziazione assistita decorrerebbe e sarebbe assorbito da quello più lungo di sessanta o novanta di cui all'art. 145 cit., a seconda delle ipotesi); b) che è possibile redigere e comunicare all'altra parte un unico atto (nel caso di specie, l'invito alla negoziazione assistita e la richiesta ex art. 145 ss.), che contenendo gli elementi previsti per entrambi i “filtri”, ne consenta la piena osservanza.

Tale interpretazione delle due discipline è l'unica che consenta di evitare il pericolo di inasprimento degli ostacoli frapposti ai cittadini nell'accesso alla giustizia e l'appesantimento burocratico e temporale che l'obbligo della procedura di negoziazione assistita comporta. Essa è stata per questo definita “costituzionalmente orientata”¹⁰ e appare aderente al principio secondo cui le condizioni di

⁶ Dalfino, La procedura di negoziazione assistita, in Treccani.it, 2016; G. Trisorio Liuzzi, La procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati, in Il giusto processo civile, 2015, p. 9; Gradi, Inefficienza della giustizia civile e «fuga dal processo», in Judicium.it, 2014.

⁷ Valorizza quest'aspetto Sileci, La n.a. in materia di danni da circolazione ed i rapporti tra termini di proponibilità e di procedibilità, Ridare, 2015.

⁸ In Cass. civ. Sez. III, 31-07-2017, n. 18940 (rel. Rossetti) si legge. “*L'obbligo del preventivo invio da parte del danneggiato di una richiesta risarcitoria dal contenuto positivamente definito configura, pertanto, una vera e propria condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la cui ratio va individuata nella necessità di favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle pretese risarcitorie a fini deflattivi delle controversie, consentendo all'impresa assicuratrice di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato, con benefici effetti sul sistema economico generale*”.

⁹ Questa soluzione è stata suggerita da Ruvolo, Negoziazione assistita in materia civile: casi e questioni, Scuola Sup. Magistratura, 2014, p. 7.

¹⁰ D'Agostino e Criscuolo, Prime note sulle misure urgenti di degiurisdizionalizzazione (Commento al d.l. 12 settembre 2014, n. 132), in ilCaso.it, 2014.

procedibilità stabilite dalla legge non possono essere aggravate da una interpretazione che conduca ad estenderne la portata¹¹.

L'hanno ben capito, per esempio, i Giudici di Pace di Milano, il cui orientamento prevalente è appunto nel senso di ritenere corretta la trasmissione in un unico atto della messa in mora e dell'invito alla negoziazione¹².

Da ultimo, secondo autorevole dottrina¹³, se è vero che l'espletamento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda, la modalità di presentazione dell'invito alla negoziazione simultaneamente all'esercizio dell'azione non comporterebbe alcuna controindicazione, purché nell'indicare la data della prima udienza si abbia cura di osservare i termini previsti per l'espletamento della negoziazione in caso di adesione all'invito, da sommare a quelli di cui all'art. 163 bis c.p.c.

Per cui, cara signora Zurich, citiamole sempre le sentenze della Corte Costituzionale. E citiamole bene.

Avv. Dario Mastria

¹¹ Cass. Civ. Sez lav., 21-1-2004, n. 967, richiamata da Bona, op. cit.

¹² O. Arianna e C. Pandiani, Focus negoziazione in materia rca, in *La negoziazione assistita-vademecum*, in milanosservatorio.it, 2016, p. 19.

¹³ Barletta, L'invito alla n.a. può essere contenuto nell'atto di citazione?, in *Ridare*, 2016.